

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 Palermo

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro

Via Mariano Stabile 7, 90139 Palermo Tel. 091 7036708 – Fax: 091 7032607 e-mail: spresal.pec@asppa.it

# ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE ATTIVITÀ CHE NON POSSONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE

#### AI SENSI DELL'ART.65 COMMA 3 DEL D.LGS 81/08

Si riportano alcuni esempi di attività per le quali, a meno di particolari accorgimenti impiantistici e tecnologici (es. ciclo chiuso, valutazione preliminare di rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute ai sensi del D.Lgs. 81/08, da portare in visione) non è possibile rilasciare l'autorizzazione; si fa presente che dette attività non devono dar luogo ad emanazioni nocive:

- Verniciatura
- Saldatura
- Uso di minerali a spruzzo
- Falegnamerie
- Tinto lavanderie
- Lavorazioni di materiali plastici a caldo
- Sviluppo e stampa
- Fusione di metalli
- Officina con prova motori
- Uso di solventi e collanti non ad acqua
- Galvanica
- Carica di accumulatori
- Tipografie.

#### Non devono richiedere la autorizzazione:

- 1. Locali dove viene svolta l'attività di deposito, a condizione che non ci sia presenza fissa di lavoratori e/o postazioni destinate ad ospitare gli stessi o che l'attività svolta dall'impresa non sia unicamente quella di deposito.
- 2. Locali senza presenza permanente di personale come ad esempio locali tecnici, autorimesse automatizzate, wc, archivi privi di postazioni di lavoro ecc.
- 3. Locali ove non vi è la presenza di lavoratori subordinati.

L'autorizzazione in deroga all'art. 65 rimane valida fino a quando le strutture, gli impianti ed il ciclo lavorativo restano immutati. In caso di cambio di ragione sociale o di datore di lavoro l'autorizzazione deve essere volturata al nuovo utente previa verifica del permanere delle condizioni che ne hanno permesso il rilascio.



Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 Palermo

C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

# **DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

U.O.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Via Mariano Stabile 7, 90139 Palermo Tel. 091 7036708 – Fax: 091 7032607

e-mail: spresal.pec@asppa.it



# **DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI**

Si precisa che quanto segue costituisce un indirizzo generico per l'individuazione dei locali sotterranei o semisotterranei e non costituisce un elenco univoco delle possibili configurazioni che di volta in volta possono presentarsi e che possono trovare riscontro in specifiche casistiche.

- Rif. Normativi ART. 2 L.R. 10/08/2016 n.16; E' seminterrato il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto di trova ad una quota superiore rispetto al terreno poto in aderenza dell'edificio.
- Rif. Normativi ART. 2 L.R. 10/08/2016 n.16; E' interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza.

## ..... stralcio del D. Lgs 81/08. Art 65 D.Lgs 81/08

#### Premessa

L'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs 81/08 riguarda le attività lavorative che si svolgono in locali sotterranei o semi-sotterranei quando, nell'azienda, sia occupato almeno un lavoratore dipendente.

- E' vietato destinare al lavoro locali chiusi Sotterranei o Semisotterranei;
- In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi Sotterranei o Semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima;
- L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o Semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le

- norme del presente Decreto Legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
- L'autorizzazione in deroga ai sensi D.L.gs 81/08, art. 63 comma 1, allegato IV punto 1.2.4.
   riguarda le attività lavorative industriali che vengono svolte in locali con altezza inferiore a tre metri.

# Allegato IV "Requisiti dei luoghi di lavoro" punto 1.2 altezza, cubatura e superficie:

- Punto 1.2 altezza, cubatura e superficie,
- Punto 1.2.1 i limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
  - Punto 1.2.1.1 altezza non inferiore a metri tre;
  - Punto 1.2.1.2 cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
  - Punto 1.2.1.3 ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2;
- Punto 1.2.2 i valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi;
- Punto 1.2.3 l'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte;
- Punto 1.2.4 quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati;
- Punto 1.2.5 per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente;

 Punto 1.2.6 lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

### Condizioni di applicabilità della deroga alle altezze:

- L'attività non produca emissioni nocive
- L'immobile sia dichiarato agibile/abitabile
  - a. In caso di nuove costruzioni h min = 2.70m
  - In caso di edifici esistenti edificati prima dell'entrata del Regolamento edilizio Unico,
     l'altezza minima dovrà rispettare le indicazioni dei regolamenti edilizi del territorio di riferimento.

In riferimento al regolamento edilizio unico art. 29 L.r. 13/08/2020 n.19 approvato nel 2022 ed ai vigenti regolamenti edilizi del territorio di appartenenza, occorre precisare altresì che dovranno rispettarsi anche le ulteriori seguenti indicazioni:

- 1) Presenza di un vespaio areato di altezza minima di 50cm (rif. Regolamento edilizio unico art. 29 L.r. 13/08/2020 n.19) tale altezza può essere ridotta a 25 cm a condizione che venga aumentata l'aerazione del vespaio.
- 2) Collocazione di valvole antiritegno o pompe di sollevamento.

#### Ulteriori Normative da tenere in considerazione:

- Allegato XX D.Lgs 81/08 sulle Scale
- UNI 10804 del 1999 sulle scale a chiocciola
- Norma UNI 10339 /1995 e 13779/2008 ricambi d'aria con impianti aeraulici
- EN 12464-1 illuminazione dei luoghi di lavoro in interni
- EN 124642 illuminazione dei luoghi di lavoro in esterni
- D.M. 37/08
- CEI 64-8 norme di sicurezza sugli impianti elettrici
- CEI 0-16; CEI 0-17 norme di sicurezza sulla distribuzione dell'energia elettrica (cabine MT/BT)
- UNI EN 1838:2013 e s.m.i. per la progettazione di illuminazione di emergenza
- DPR 151/2011 e s.m.i. in riferimento ai locali soggetti a progettazione antincendio
- Altro....in base alle specifiche attività.